

DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

**Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Accessibilità Valtellina: s.s. n. 38 1° lotto – Variante di Morbegno, 2° stralcio (dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano). Approvazione progetto definitivo (CUP 32C0500028001).** (Deliberazione n. 21/2012).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. “legge obiettivo”), che, all’art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all’art. 13 – oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato – reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

Visto l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione”, secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative emanate da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente “Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi” e specificamente l’art. 163, che conferma la responsabilità dell’istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita “Struttura tecnica di missione”, alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l’art. 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l’“Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale”, come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e visto in particolare l’art. 2, comma 257, che – tra l’altro – per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001, e s.m.i., ha autorizzato la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, che, tra l’altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i., che all’art. 32, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il “Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico”, con una dotazione di 930 milioni di euro per l’anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e che stabilisce che le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, che all’art. 41, comma 4, come modificato dall’art. 22, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, prevede che le delibere assunte da questo Comitato relativamente ai progetti e ai programmi d’intervento pubblico siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui le delibere stesse vengono assunte;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, che all’allegato 1 include nell’ambito del “Corridoio Plurimodale Padano”, tra i “Sistemi stradali ed autostradali”, l’intervento “Accessibilità Valtellina”;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l’attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l’altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull’esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*G.U.* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d’investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;



Vista la delibera 2 dicembre 2005, n. 151 (G.U. n. 196/2006), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo "Accessibilità Valtellina: S.S. n. 38 1° lotto – variante di Morbegno, dallo svincolo di Fuentes (compreso) allo svincolo del Tartano (compreso)";

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il primo Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (G.U. n. 207/2005), conferma all'allegato 1 nell'ambito del "Corridoio Plurimodale Padano", tra i "Sistemi stradali ed autostradali", l'intervento "Accessibilità Valtellina", comprensivo anche del lotto 1 variante di Morbegno dallo svincolo di Fuentes (compreso) allo svincolo del Tartano (compreso);

Vista la delibera 31 gennaio 2008, n. 14 (G.U. n. 217/2008), con la quale questo Comitato, ha disposto, ai sensi dell'art. 167, comma 6, del Codice dei Contratti, la variante al progetto definitivo "Accessibilità Valtellina: S.S. n. 38 1° lotto – variante di Morbegno, 2° stralcio, dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano", assegnando contestualmente in via programmatica, un contributo quindicennale di 5,6 milioni di euro a valere sul contributo pluriennale autorizzato dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 e decorrente dal 2010, suscettibile di sviluppare un volume di investimenti di 60 milioni di euro;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (GU n. 95/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica (DFP) per gli anni 2011-2013, che include, nella tabella 1 "Programma infrastrutture strategiche aggiornamento 2010", nell'ambito del "Corridoio Plurimodale Padano", l'intervento "Accessibilità Valtellina", comprensivo anche del lotto 1 variante di Morbegno dallo svincolo di Fuentes (compreso) allo svincolo del Tartano (compreso);

Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e s.m.i., con il quale – in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 5 marzo 2012, n. 9071, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato della proposta di approvazione del progetto definitivo dell'intervento "Accessibilità Valtellina: S.S. n. 38 1° lotto – variante di Morbegno, 2° stralcio - dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano" e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota 8 marzo 2012, n. 9761, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo economico 24 febbraio 2012, n. 56/2012, con il quale ai sensi dell'articolo n. 32, comma 7, del citato decreto legge n. 98/2011 sono confermati i finanziamenti assegnati all'opera in esame con la citata delibera n. 14/2008;

Vista la nota 22 marzo 2012, n. 11515, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso documentazione istruttoria integrativa, in esito alla riunione preparatoria dell'odierna seduta di questo Comitato;

Valutato quanto segnalato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria generale dello Stato con nota n. 24172 del 21 marzo 2012, in ordine al criterio prudenziale nell'utilizzo delle residue disponibilità del Fondo Infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico e ritenuto comunque opportuno procedere alla copertura finanziaria del 1° lotto dell'opera con il finanziamento dello stralcio in approvazione;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la nota 22 marzo 2012, n. 1229, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle Infrastrutture ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il progetto definitivo dell'intervento "Accessibilità Valtellina: S.S. n. 38, 1° lotto – variante di Morbegno", tra lo svincolo di Fuentes e lo svincolo del Tartano" approvato da questo Comitato con la citata delibera n. 151/2005, prevedeva per tutto lo sviluppo del collegamento viario la realizzazione di due carreggiate distinte monodirezionali a due corsie (categoria B - DM 05.11.2001);

che l'intervento ora in esame riguarda il 2° stralcio del citato 1° lotto, dallo svincolo di Cosio fino allo svincolo del Tartano, e rappresenta il naturale proseguimento del 1° stralcio, dal trivio di Fuentes allo svincolo di Cosio;

che a seguito della variante disposta da questo Comitato con la citata delibera n. 14/2008, si è determinata una riduzione della piattaforma stradale che, dopo un breve tratto di transizione in prossimità dello svincolo di Cosio, passa da una sezione di categoria B (a quattro corsie) ad una sezione di categoria C1 (a due corsie), che caratterizza le strade extraurbane secondarie, composta da due corsie, una per ogni senso di marcia, da 3,75 m, e da due banchine di 1,50 m (DM 5.11.2001);

che il tracciato del 2° stralcio in esame inizia in prossimità dello svincolo di Cosio e termina in corrispondenza della intersezione con la S.S. n. 38 attuale, per una lunghezza totale di circa km 9,6. Il tracciato si sviluppa in sinistra orografica dell'Adda. Superata la confluenza tra l'Adda e il torrente Bitto, il percorso prosegue in sotterraneo affrontando dapprima la galleria "Selva Piana" e successivamente, dopo avere superato una stretta gola con il viadotto "Tovate", continua con la galleria "Paniga". Al termine, segue il viadotto sul fiume Adda e un successivo tratto di rilevato in corrispondenza dello svincolo finale del Tartano;



che la geometria dell'asse, sia dal punto di vista planimetrico che altimetrico, tranne che per la tratta dalla progressiva 15+000 alla progressiva 17+500, si imposta su una delle piattaforme di categoria B previste nel precedente progetto approvato con la citata delibera n. 151/2005;

che con nota prot. n. 25418 del 19 febbraio 2009, il soggetto aggiudicatore (ANAS) ha inviato alle amministrazioni competenti il progetto definitivo dell'intervento come sopra descritto;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato la Conferenza dei servizi, che si è aperta il giorno 12 maggio 2009 e si è chiusa il 25 giugno dello stesso anno;

che la Regione Lombardia, con delibera di Giunta Regionale n. VIII/09404 del 6 maggio 2009, ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo in esame;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso con nota n. 4867 del 23 dicembre 2009, il parere positivo n. 401 della Commissione VIA del 17 dicembre 2009 sul progetto definitivo condizionato all'ottemperanza di alcune prescrizioni;

che il Ministero per i beni e le attività culturali ha trasmesso, con nota n. 2957 del 22 gennaio 2010, il parere favorevole con alcune prescrizioni;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, è confermato nell'ANAS S.p.A.;

che la modalità prevista di realizzazione è l'appalto integrato;

sotto l'aspetto finanziario:

che l'ANAS, con determinazione n. 128 del 20 febbraio 2011, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quadro economico del progetto definitivo del 2° stralcio in esame che prevede un costo di 280,1 milioni di euro, al netto di IVA, di cui 226,2 milioni di euro per "lavori", 24,2 milioni di euro per "somme a disposizione e 29,7 milioni di euro per oneri d'investimento;

che tale costo riflette l'aggiornamento del prezzario alla data di redazione del progetto definitivo, tenendo conto dell'aggiornamento dei parametri ANAS in materia di sicurezza, progettazione esecutiva, espropri, interferenze, imprevisti ed oneri di investimento, nonché dell'adeguamento alle circolari della stessa ANAS sulle gallerie (previsione di una galleria di emergenza separata dalla galleria principale e aspetti impiantistici);

che lo schema sintetico del piano economico-finanziario predisposto dal Soggetto aggiudicatore evidenzia l'assenza di ritorno economico derivante dalla gestione, in quanto trattasi di strada statale non a pedaggio;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei formali impegni assunti dagli enti territoriali, riporta le seguenti disponibilità finanziarie:

<i>(milioni di euro)</i>	
Regione Lombardia	63
Provincia di Sondrio	37
Organismi ed enti territoriali	45
<i>Camera di Commercio di Sondrio</i>	5
<i>Consorzio Comuni Bacino Imbrifero Montano</i>	40
Fondi disponibili da ribassi d'asta 1° stralcio	25
<b>Totale</b>	<b>170</b>

che per completare la copertura finanziaria dell'opera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone:

- l'assegnazione, in via definitiva, del contributo quindicennale di 5,6 milioni di euro, a valere sull'art. 2, comma 257, della L.244/2007, decorrente dal 2010 e in grado di sviluppare all'atto dell'assegnazione un volume di investimenti pari a 60 milioni di euro;

- l'assegnazione di 50,1 milioni di euro, a valere sull'art. 32 comma 1 del decreto legge n. 98/2011;


che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone inoltre di autorizzare il soggetto aggiudicatore a reintegrare alcune voci delle "somme a disposizione" e gli "oneri di investimento", utilizzando le economie provenienti dai ribassi d'asta, a seguito di aggiudicazione della gara, stimati per un importo complessivo di 13,599 milioni di euro;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone di dare disposizione ad ANAS S.p.A. di richiedere l'erogazione del contributo di cui alla delibera n. 14/2008 in forma mista, con erogazione diretta delle annualità dal 2010 al 2013 e attualizzazione mediante mutuo per le annualità successive al 2013;

Delibera:

#### *1. Approvazione progetto definitivo*

1.1 Ai sensi della procedura di cui all'art. 165, comma 5, e 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è approvato con le prescrizioni e



le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.4, anche ai fini della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo "Accessibilità Valtellina: S.S. n. 38 1° lotto - variante di Morbegno", 2° stralcio, dallo svincolo di Cosio (progressiva km 8+945) allo svincolo del Tartano (progressiva km 18+601).

1.2 La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato al precedente punto 1.1.

1.3 L'importo di 280.122.210,84 euro, al netto di IVA, come esposto alla precedente «presa d'atto», costituisce il «limite di spesa» dell'intervento di cui al precedente punto 1.1.

1.4 Le prescrizioni cui è subordinata l'approvazione del progetto sono riportate nella prima parte dell'allegato 1 alla presente delibera, che forma parte integrante della delibera stessa, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del predetto allegato 1.

1.5 La documentazione relativa alla risoluzione delle interferenze è contenuta negli elaborati progettuali dalla tavola "T00ES00ESPPC01A" alla tavola "T00ES00ESPPC022A", mentre la documentazione relativa agli espropri è contenuta nell'elaborato progettuale denominato "T00ES00ESP01A Relazione" e nell'elenco ditte, dalla tavola "T00ES00ESPSC01A" alla tavola "T00ES00ESPSC010A".

## 2. Concessione contributo

2.1 Per la realizzazione dell'intervento "Accessibilità Valtellina: S.S. n. 38 1° lotto - variante di Morbegno 2° stralcio, dallo svincolo di Cosio (progressiva km 8+945) allo svincolo del Tartano (progressiva km 18+601)" è assegnato all'ANAS:

in via definitiva, il contributo quindicennale di euro 5.601.818, a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 e decorrente dal 2010, già oggetto di assegnazione programmatica con delibera n. 14/2008 e suscettibile di sviluppare, all'atto dell'assegnazione, un volume di investimenti di 60 milioni di euro. I contributi pluriennali assegnati definitivamente con la presente delibera, potranno essere utilizzati in forma mista, con erogazione diretta per i contributi decorrenti dal 2010 al 2013 e attualizzazione tramite stipula di contratto di mutuo per i contributi residui, decorrenti dal 2014;

l'importo di 50,122 milioni di euro, a valere sull'art. 32 comma 1 del citato decreto-legge n. 98/2011, secondo la seguente articolazione temporale: 18 milioni di euro per il 2012, 3 milioni di euro per il 2013, 20 milioni di euro per il 2014, 4,122 milioni di euro per il 2015 e 5 milioni di euro per il 2016.

## 3. Ulteriori disposizioni

3.1 Il soggetto aggiudicatore è autorizzato a utilizzare le future economie conseguite in fase di gara, previa comunicazione a questo Comitato del relativo ammontare, fino a un importo massimo di 13,599 milioni di euro, per integrare le voci "imprevisti", "spese tecniche per attività di collaudo" e "spese per commissioni giudicatrici" delle "somme a disposizione" (4,132 milioni di euro), e la voce "oneri di investimento" (9,467 milioni di euro), di cui al quadro economico del progetto definitivo approvato al precedente punto 1.1.

3.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dall'aggiudicazione definitiva, il quadro economico dello stralcio in questione quale risultante in relazione agli esiti della gara.

## 4. Disposizioni finali

4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo approvato con la presente delibera.

4.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1. Il citato Ministero procederà, a sua volta, a darne comunicazione alla Presidenza del Consiglio di Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Resta fermo che la Commissione VIA procederà a effettuare le verifiche ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo n. 163/2006.

4.3 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà altresì a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

4.4 L'utilizzo di eventuali incrementi del capitale mutuo a valere sui citati contributi, dovrà essere preventivamente autorizzato da questo Comitato.

4.5 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del Coordinatore del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'opera dovrà contenere una clausola che ponga a carico dell'appaltatore adempimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa, intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo previsti dalla vigente normativa, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera.


4.6 Ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP assegnato al progetto in argomento dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso.

Roma, 23 marzo 2012

*Il Presidente:* MONTI

*Il Segretario:* BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2012  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 328



Prescrizioni - parte prima

Raccomandazioni - seconda parte

### Prescrizioni – parte prima


1. Dovranno essere recepite le prescrizioni e le raccomandazioni già date dal CIPE con delibera n. 151 del 12 dicembre 2005 pertinenti il tratto in esame e non ottemperate con il presente progetto.
2. Il Proponente dovrà realizzare un sistema di monitoraggio finalizzato a che, durante l'esercizio dell'infrastruttura, con riferimento alla situazione a quel momento esistente conseguente alle azioni di cui alla programmazione regionale e statale in materia di qualità dell'aria, sia periodicamente aggiornata la valutazione della qualità dell'aria stessa sul territorio, in stretto coordinamento con la Regione, lo Stato, ISPRA e ARPAL. Durante la progettazione esecutiva dovrà essere stipulato un Protocollo Operativo tra Regione Lombardia, ARPA Lombardia e Proponente, per la pianificazione di tale azione, conformemente ad analoghi provvedimenti adottati su altre primarie arterie della rete stradale lombarda, in modo che sia integrata una rete di monitoraggio unitaria e coerente, Il Protocollo Operativo, in coerenza con quanto previsto dai Piani di Azione a breve termine previsti dall'art. 24 della Direttiva 2008/50/CE, dovrà anche contenere i provvedimenti efficaci per limitare e se necessario sospendere le attività che contribuiscono al rischio che i rispettivi valori limite, valori obiettivo e soglie di allarme di cui agli allegati VII, XI e XIV della Direttiva 2008/50/CE siano superati. Il Protocollo dovrà altresì stabilire, per le rispettive competenze degli enti territoriali, gli interventi e le azioni da attuare per ridurre le emissioni inquinanti quando il sistema di monitoraggio afferente ai collegamenti stradali rilevi il superamento dei valori limite di cui all'allegato XI della Direttiva 2008/50/CE. I superamenti saranno riferiti alla misurazione della rete di rilevamento regionale, integrata per quanto necessario alla valutazione da un sistema di centraline dedicate i cui costi di acquisizione e messa in opera dovranno essere a carico del Proponente. Le attività di controllo e verifica dei dati provenienti dal sistema di rilevamento saranno gestite da ARPA Lombardia; il Proponente dovrà realizzare i sistemi di elaborazione e trasmissione-dati. Le relative forniture e impiantistiche saranno gestite, in conformità a quanto previsto dal Protocollo, a cura e spese del Proponente o, successivamente, del Soggetto addetto alla manutenzione delle opere.
3. Per verificare la corretta esecuzione dei Piani di Monitoraggio Ambientale (PMA), con particolare riferimento alla gestione di specifiche criticità, alle modalità di trattamento dei risultati del monitoraggio e alla divulgazione delle informazioni ambientali (audit pubblico) nonché per , la risoluzione delle questioni puntuali richiamate nel presente parere dovrà essere istituito, come prescritto dal CIPE, l'Osservatorio/Tavolo ambientale nell'ambito del vigente Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma sull'Accessibilità alla Valtellina, relativo all'opera nel suo complesso, in accordo con l'attività della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, che si avvalga del supporto tecnico di ARPA Lombardia, a cui affidare, a condizioni da definirsi e concordarsi, l'azione di audit pubblico nei confronti del soggetto incaricato dell'esecuzione del Piano di Monitoraggio Ambientale. Gli oneri per l'esecuzione dei rilievi, per la rendicontazione degli stessi, per la realizzazione di un sistema informativo per la gestione e l'accesso al pubblico dei risultati del monitoraggio, nonché per la suddetta attività di audit saranno a carico del soggetto attuatore.




4. Il PMA allegato al progetto esecutivo dovrà adeguarsi alle norme tecniche dell'allegato XXI del D.Lgs. 163/2006 e in particolare riguardo alla definizione delle soglie di attenzione e alle procedure di prevenzione e di risoluzione delle criticità già individuate da tutti i Soggetti competenti o che emergeranno dalle ulteriori rilevazioni ante-operam. Dovranno altresì essere giustificati, alla luce delle predette valutazioni, tutti i criteri di campionamento nello spazio e nel tempo, esplicitando le modellistiche ed evidenziando in particolare le situazioni di criticità richiedenti misure più approfondite rispetto agli standard medi adottati. Mediante l'attuazione del piano di monitoraggio e biomonitoraggio dovranno fra l'altro essere approfondite le valutazioni circa la qualità dell'aria post-operam nel comparto territoriale di riferimento di cui alla Prescrizione precedente.
5. Il PMA allegato al progetto esecutivo dovrà essere considerato unitariamente e coerentemente nel contesto del progetto dell'intero "Lotto 1— SS 38 — variante di Morbegno dallo svincolo di Fuentes alla svincolo del Tartano", con criteri tecnico-scientifici coerenti e modalità di presentazione dei risultati sia disgiunte per gli Stralci sia organiche.
6. Con riferimento alla variante introdotta rispetto al progetto originario consistente nella riduzione della lunghezza della Galleria Paniga, e nella sua parziale sostituzione con un tratto all'aperto subito dopo l'abitato di Campovico, sia in fase di cantiere sia in esercizio si dovrà effettuare un accurato monitoraggio ambientale, con particolare riferimento alla qualità dell'aria, in corrispondenza dell'area edificata prossima all'imbocco ovest della galleria Selva Piana, il Piano di monitoraggio ambientale (PMA) dovrà verificare in fase di esercizio dell'opera, con opportune campagne di rilevamento da estendersi sino a 12 mesi dall'entrata in esercizio, la congruenza dei livelli di qualità dell'aria previsti nel SIA con gli effettivi livelli verificati, e predisporre le eventuali azioni tecniche di adeguamento degli impianti al fine del rispetto dei parametri di legge.
7. Dovrà essere modellizzata la concentrazione degli inquinanti in fase di cantiere, sulla base del dettaglio della cantierizzazione e delle fasi costruttive.
8. Al fine di scongiurare potenziali "effetti camino" in corrispondenza delle 2 gallerie naturali Selva Piana di 2740 m e Paniga di 2285 m dovranno essere realizzati sistemi di ventilazione forzata per entrambe le gallerie, garantendone il funzionamento ed il rispetto dei parametri ambientali previsti per legge sulla componente qualità dell'aria, in relazione alle effettive situazioni di transito nelle fasi di massimo carico da e verso Sondrio.
9. Per quel che riguarda l'ambiente idrico, tenendo conto delle Normative vigenti al momento del progetto esecutivo, dovrà essere indicata su apposita cartografia l'ubicazione dei punti di campionamento e misura dei parametri sia qualitativi che quantitativi, completando le analisi del progetto definitivo e indicando i criteri tecnico-scientifici di scelta.
10. Per quel che riguarda la tutela del fiume Adda, nell'ambito del progetto del sistema di smaltimento dovrà essere valutato di sottoporre le acque di dilavamento ad un affinamento del trattamento, ad esempio mediante fitodepurazione, al fine di assicurare la salvaguardia degli ecosistemi acquatici conformemente agli obiettivi di qualità fissati dalla Direttiva 2000/60/CEE (direttiva quadro nel settore delle risorse idriche). Preliminarmente alla progettazione dovrà essere effettuata una caratterizzazione e quantificazione dei carichi inquinanti potenziali da trattare. Il



- progetto dovrà prevedere un piano di manutenzione dell'impianto al fine di garantire nel tempo una buona efficienza nella rimozione degli inquinanti.
11. In merito all'area di deposito presso il cantiere 2, sarà da installare un accurato sistema drenante che garantisca il mantenimento delle caratteristiche geometriche (spessore) e idrauliche (portata specifica) sotto carichi prolungati nel tempo.
  12. Prima del deposito definitivo i materiali di risulta dovranno essere sottoposti alle verifiche ed alle autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
  13. Nell'ambito delle relazioni tecniche di dettaglio da produrre, dovrà essere redatta un'analisi delle interferenze con il geosito "Conoide del Tartano", per prevedere eventuali interventi atti a mitigare gli impatti nei confronti del bene ambientale suddetto, anche connessi a potenziali riprese di flussi deiettivi soprattutto in occasione di eventi piovosi eccezionali e comunque alle condizioni più sfavorevoli prevedibili.
  14. Scegliere l'utilizzo di ceppi autoctoni di origine certificata per le specie vegetali previste per gli interventi di mitigazione proposti ai fini di evitare l'inquinamento genetico della flora naturale presente.
  15. Si dovrà fornire una descrizione dettagliata dello schema di monitoraggio ante e post-operam, incluse le specifiche temporali per i rilevamenti, il numero di sessioni per i campionamenti e la metodologia esatta prescelta tra quelle elencate per l'avifauna e la teriofauna. Inoltre si dovrà fornire un dettaglio del metodo di studio delle popolazioni che frequentano il Torrente Tovate.
  16. Contestualizzare nel PMA la componente "Salute pubblica" prevedendo l'attualizzazione e l'integrazione dei dati del SIA, in modo da giustificare l'entità e la natura dei monitoraggi anche sulla base di valutazioni epidemiologiche, precedendo le eventuali e opportune azioni mitigative sulle singole componenti ambientali interessate.
  17. Indicare l'evoluzione prevedibile dell'incidentalità sulla base della realizzazione della soluzione a semplice carreggiata — sez. tipo cat. C1 - con riconfigurazione del raccordo terminale est con l'attuale S.S. 38 rispetto alla previsione a doppia carreggiata come previsto nell'intervento originario.
  18. Sviluppare uno studio previsionale dell'ambiente acustico stimando i possibili aumenti del traffico ad almeno quindici anni dall'entrata in esercizio della variante in oggetto e quindi dimensionando opportunamente gli eventuali interventi di mitigazione acustica.
  19. Per le fasi di cantiere, individuare i ricettori puntuali impattati e dimensionare eventuali opere di mitigazione e/o giustificare eventuali deroghe dei superamenti previsti.
  20. Corredare il progetto di elaborati per la verifica della continuità dei percorsi di interesse paesaggistico esistenti.
  21. I risultati dell'affinamento delle modellizzazioni di cui alle prescrizioni precedenti dovranno avere conseguenze critiche anche nell'elaborazione del PMA allegato al progetto esecutivo.
  22. Il cronoprogramma di dettaglio allegato al progetto esecutivo dovrà tener conto di tutte le ulteriori condizioni al contorno accertate e prevedibili, anticipando



- ulteriormente, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale.
23. Dovrà predisporre quanto necessario per adottare, prima della data di consegna dei lavori, un sistema di gestione ambientale dei cantieri secondo i criteri di cui alla norma ISO 14001 o al sistema EMAS (Regolamento CEE 761/2001).
  24. Sulla base degli aggiornamenti di cui alle prescrizioni precedenti, dovrà essere redatto un Piano particolareggiato della cantierizzazione che definisca l'approntamento, la viabilità, la gestione, gli impatti (rumore, vibrazioni, polveri e gas di scarico, governo delle acque, impatti sugli ecosistemi all'intorno, salute dei lavoratori e delle popolazioni, anche con riferimento alle possibili sovrapposizioni degli effetti di altri cantieri eventualmente operativi in contemporanea), le mitigazioni e protezioni durante i lavori, i monitoraggi e— attraverso un dettagliato progetto di ripristino e riqualificazione —la sistemazione finale delle aree da utilizzare (anche con il ripristino della vegetazione esistente, ove presente).
  25. Contemplare un eventuale affinamento progettuale per la salvaguardia della vegetazione in corrispondenza della linea di esproprio relativa ai mappali 169 e 171 del foglio 11, particellari 229-230, Cosio V.
  26. In fase di progettazione esecutiva si dovrà prevedere una soluzione progettuale di illuminotecnica stradale finalizzata all'adozione di tecnologie alternative che garantiscano un effettivo risparmio energetico.
  27. Dovranno essere rispettate le prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali recepite nella Delibera CIPE n. 151/2005.
  28. Le opere previste dovranno essere eseguite sotto la sorveglianza di ditta specializzata in scavi archeologici, sotto la direzione della soprintendenza archeologica della Lombardia, poiché si evidenzia un rischio archeologico medio alto in considerazione che gli scavi saranno eseguiti in area nella quale vi sono notizie di ritrovamenti archeologici, non precisamente localizzati.
  29. Dovrà essere concordato l'inizio dei lavori con Soprintendenza archeologica della Lombardia, per una migliore azione di tutela.
  30. La ditta esecutrice dovrà essere chiamata dalla stazione appaltante al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 42/2004 in materia di ritrovamenti archeologici.
  31. Per quanto riguarda il tratto in variante, visto l'incisivo impatto visuale prodotto dalle opere gli interventi di mitigazione dovranno consentire il mascheramento del tracciato stradale al fine di mantenere, per quanto possibile, le configurazioni paesaggistiche preesistenti, pertanto:
    - a. si dovrà prevedere uno studio più approfondito per quanto riguarda l'integrazione delle previste opere d'arte nel contesto paesaggistico caratterizzato da un elevato livello di naturalità, evitando quanto più possibile un ulteriore impegno del territorio finalizzato al mascheramento del tracciato nel tratto da 15+700 al 16+000, con alberature e piantumazioni analoghe a quelle già presenti prevedendo la omogeneizzazione vegetazionale con la preesistente ed evitando diversificazioni d'assetto a verde;
    - b. dovrà essere evitata la realizzazione di elementi che possano enfatizzare l'intrusività della struttura prediligendo l'uso di essenze autoctone anche nella minimizzazione dell'impatto prodotto alle previste strutture verticali sottostanti la galleria;





- c. gli imbocchi delle gallerie dovranno seguire l'andamento del terreno;
- d. in fase di progettazione esecutiva, dovranno essere particolarmente curati l'inserimento ambientale e la qualità progettuale delle opere d'arte da realizzarsi all'aperto (svincoli, ponti, viadotti e rilevati); in particolare per i ponti di attraversamento del fiume Adda (Cosio, Adda-Bitto, Adda); laddove tecnicamente possibile, si dovrà evitare di realizzare le pile in alveo e occorrerà elaborare ulteriori foto simulazioni che permettano di valutare l'inserimento paesaggistico delle opere stesse.
32. I passaggi per la fauna dovranno essere equipaggiati al loro esterno con essenze tali da ricreare una situazione il più possibile vicina alla naturalità.
33. Dovranno determinarsi aree, anche lontane dall'intervento, che possono costituire percorsi privilegiati per la fauna verificando la possibilità di incrementarne la vegetazione. A tal fine dovranno individuarsi terreni, strade rurali, macchie e siepi da recuperare ad una funzionalità faunistica. Particolare attenzione dovrà essere posta al potenziamento della vegetazione riparia lungo l'Adda e lungo tutti i corsi d'acqua, canali e rogge interessati dal progetto.
34. In sede di progetto esecutivo dovrà essere valutato l'inserimento, mediante posa di scatolare, di idoneo attraversamento pedonale e ciclabile adeguatamente raccordato che permetta il permanere della possibilità di percorrere la strada che verrà interrotta Cosio-Traona all'altezza del ponte sul fiume Adda; analoga richiesta viene avanzata anche per due ulteriori attraversamenti, uno tra pKm 10+500 e pkm 10+520 ed uno a pKm 11+700.
35. In sede di progetto esecutivo si richiede di prevedere, possibilmente in corrispondenza del rilevato stradale ubicato alla pkm 15+700 circa, adeguate piste di accesso alle gallerie finalizzate esclusivamente al transito dei mezzi di soccorso per le persone e per la rimozione dei mezzi incidentati.
36. In sede di progetto esecutivo in relazione alla particolare criticità dell'attuale innesto della S.P. 16 (Orobica- Tartano) sulla S.S. 38, si chiede di valutare la possibilità di realizzare un collegamento che, partendo dal tracciato della stessa Provinciale, si colleghi direttamente alla nuova rotonda in progetto in sostituzione del suddetto incrocio. In generale, in relazione al previsto incremento di traffico (in particolare pesante) lungo la viabilità ordinaria in fase lavori, dovranno essere attentamente monitorati - al fine di intervenire tempestivamente con eventuali correttivi adeguati - le ripercussioni sulle condizioni locali di sicurezza della circolazione agli effetti di possibili incrementi dell'incidentalità locale. Particolare attenzione andrà altresì prestata - nell'ambito della minimizzazione degli impatti generati dalla fase di cantierizzazione sulla fruibilità della rete viaria locale - alla necessità di garantire anche in fase di esecuzione dei lavori la percorribilità della S.P. 4 nel tratto intersecante il viadotto Adda - Bitto, al fine di ridurre e mitigare i disagi e le eventuali ripercussioni sulla viabilità locale di collegamento tra il Comune di Morbegno e i comuni del versante retico. Si richiama infine, in via generale, l'obbligo di rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 753/1980 in ordine agli aspetti di eventuale interferenza con la linea ferroviaria RFI Milano-Sondrio.
37. Tutti gli aspetti relativi al PMA (metodologie, parametri, localizzazione punti di misura, modalità di trattamento dei dati e di interventi di risoluzione delle criticità) e




le modalità di ottemperanza alle suddette prescrizioni, dovranno essere concordati nel dettaglio con ARPA - sede centrale di Milano. Si ritiene inoltre necessario che l'attuazione del suddetto PMA venga raccordata con quello relativo al 1° stralcio con particolare riguardo anche alle prescrizioni non ancora ottemperate.

38. Per verificare la corretta esecuzione dei PMA, con particolare riferimento alla gestione di specifiche criticità, alle modalità di trattamento dei risultati del monitoraggio e alla divulgazione delle informazioni ambientali (audit pubblico) nonché per la risoluzione delle questioni puntuali richiamate nel presente parere, dovrà essere istituito, come prescritto dal CIPE, l'Osservatorio/Tavolo ambientale nell'ambito del vigente Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma sull'Accessibilità alla Valtellina, relativo all'opera nel suo complesso, che si avvalga del supporto tecnico di ARPA Lombardia, a cui affidare, a condizioni da definirsi e concordarsi, l'azione di audit pubblico nei confronti del soggetto incaricato dell'esecuzione del PMA. Gli oneri per l'esecuzione dei rilievi, per la rendicontazione degli stessi, per la realizzazione di un sistema informativo per la gestione e l'accesso al pubblico dei risultati del monitoraggio, nonché per la suddetta attività di audit saranno a carico del soggetto attuatore.
39. Il proponente dovrà comunque farsi carico delle eventuali azioni mitigative nel caso in cui i risultati del monitoraggio evidenziassero situazioni di criticità o di superamento delle soglie fissate, indicando altresì i tempi di attuazione delle misure mitigative e/o correttive.
40. Occorre altresì che siano opportunamente approfonditi gli aspetti connessi al coordinamento dei due stralci funzionali e dei relativi Piani di Monitoraggio.
41. Dovrà essere posta la massima attenzione al ripristino del suolo agrario compromesso in fase di cantiere e alla creazione di fasce arbustive/arboree di raccordo con le superfici boscate idonee alla mitigazione dell'impatto dell'infrastruttura sul territorio agricolo (garantendo la ricostruzione della fertilità iniziale).
42. Dovrà essere favorita la ricomposizione fondiaria tra le aziende agricole che verranno separate dalla costruzione della nuova strada con interventi mirati. Si dovrà inoltre provvedere a quantificare le superfici da disboscare e quindi a individuare le corrispettive superfici da rimboschire e recuperare e i siti dove effettuare le relative compensazioni in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 227/2001 e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 8/3002 del 27 luglio 2006.
43. L'intervento interessa aree a bosco e prato pertanto, nelle fasi di cantiere, sarà importante adottare idonee misure per il contenimento degli effetti di disturbo nei confronti degli ecosistemi e della componente faunistica, dovuto principalmente a rumori, polveri e vibrazioni.
44. Con riferimento alle aree identificate come "sensibili" dagli studi faunistici, dovrà definirsi un piano temporale delle opere che permetta di evitare, per quanto possibile, lo svolgimento dei lavori nel momento riproduttivo della fauna.
45. Per tutte le misure di mitigazione dovrà essere privilegiato l'utilizzo di specie autoctone la cui provenienza sia certificata, come ad esempio, per quanto riguarda le erbacee, con la certificazione del Centro Flora Autoctona della Regione Lombardia.




46. In corrispondenza della galleria artificiale (pkm 15+374 / pkm 15+485), al fine di nascondere alla vista la "terra rinforzata con paramento a gabbioni" dovrà prevedersi, ove non già di progetto, la messa a dimora alla base delle opere, di essenze arboree con altezza adeguata, a pronto effetto con portamento fastigiata. A completamento si potrebbe considerare l'impiego di diverse soluzioni architettoniche, mediante il rivestimento con pietra locale.
47. Dovranno inserirsi ulteriori tombotti in particolare nei tratti di terrapieno estesi al fine di agevolare l'attraversamento della nuova sede stradale da parte della fauna.
48. La verifica di efficacia delle misure di mitigazione previste dal monitoraggio degli inquinanti prescritto dalla delibera CIPE n. 151/2005 dovrà essere condotta, in particolare, nei tratti interessati dal maggior traffico dovuto alla movimentazione dei materiali da costruzione, sia in fase di cantierizzazione che ad opera conclusa (dall'inizio dei lavori e fino ad un anno dopo la conclusione dei lavori stessi). Tale verifica dovrà essere estesa alle aree individuate per la localizzazione delle cave di prestito.
49. Il piano di monitoraggio dovrà prevedere la misura delle concentrazioni degli inquinanti - compreso il CO - all'interno e all'esterno delle gallerie in corrispondenza degli imbocchi e dei recettori; ciò anche al fine di verificare la necessità di ulteriori interventi mitigativi quali l'adeguamento dei sistemi di ventilazione e aspirazione e l'installazione di idonei impianti di abbattimento delle emissioni.
50. Per la fase di costruzione, ai fini del contenimento delle emissioni di polveri, oltre le misure di mitigazione indicate nello studio e quelle previste dalla delibera CIPE n. 151/2005, devono essere attuati i seguenti interventi utili al contenimento ed all'abbattimento delle polveri derivanti dalla movimentazione d'inerti:
- impiego, ove possibile, di apparecchi di lavoro a basse emissioni (con motore elettrico);
  - dotazione di filtri di abbattimento del particolato per le macchine di cantiere funzionanti con motore diesel e utilizzo di carburanti con basso tenore di zolfo (<50 ppm);
  - rispetto del divieto di combustione all'aperto, come introdotto dalla D.G.R. 11 luglio 2008, n. 7635, ma esteso a tutto l'anno;
  - bagnatura dei cumuli di inerti e delle piste di cantiere, umidificazione materiali di scavo, riduzione delle altezze di getto, schermatura con pannelli, copertura mezzi di trasporto, ecc.;
  - programmazione ed ottimizzazione del traffico indotto (carichi e percorsi) nonché adozione delle migliori tecnologie per contenere gli inquinanti emessi dai mezzi di cantiere.
51. In relazione alle situazioni di superamento dei limiti di rumore del DPR n. 142/2004 in facciata, dovrà essere verificata la possibilità ovvero l'impossibilità tecnica di conseguire il rispetto di tali limiti di rumore con ulteriori misure, rispetto a quelle già previste, di mitigazione alla sorgente o lungo il percorso di propagazione. Dovrà essere predisposta, al proposito, una apposita relazione di approfondimento che motivi in dettaglio, qualora effettivamente sussistesse, tale impossibilità e giustifichi la necessità di intervenire direttamente ai recettori. Qualora da tale relazione si accerti la possibilità tecnica di intervenire con misure di mitigazione lungo la



sorgente o sul percorso di propagazione che consentano il conseguimento del rispetto dei limiti di rumore in facciata del DPR 142/04, dovrà essere adeguato di conseguenza il progetto di tali mitigazioni. Qualora, invece, si determini che non è possibile intervenire altrimenti che con fonoisolamento dei recettori, dovrà essere prodotta la documentazione di progettazione degli interventi di fonoisolamento diretto ai recettori che dimostri, ai fini della garanzia della risolutività dell'intervento al recettore, la fattibilità tecnica di tali interventi in considerazione dei parametri di isolamento di facciata che è necessario assicurare per rientrare nei limiti di rumore all'interno dell'ambiente abitativo stabiliti dal DPR n. 142/2004. Dovranno inoltre essere garantite, per i recettori presso i quali si intervenisse con interventi di fonoisolamento diretto, condizioni di raffrescamento e climatizzazione adeguate alla fruizione degli ambienti e compatibili con il benessere dei residenti. La relazione dovrà essere sottoposta alla valutazione dell'Osservatorio Ambientale di cui alle precedenti prescrizioni.

52. Il monitoraggio acustico post-operam, da avviarsi entro tre mesi dall'entrata in esercizio, ferme restando le valutazioni di ARPA circa l'adeguatezza della scelta dei punti e delle modalità di misura, dovrà in particolare verificare il rispetto dei limiti di rumore e l'adeguatezza delle misure di mitigazione e consentire di individuarne e dimensionarne ulteriori che fossero necessarie per garantire il rispetto di detti limiti. Il programma di monitoraggio, con individuazione dei punti e delle modalità di misura nonché specificazione della durata complessiva del monitoraggio da determinarsi in funzione della complessità e numerosità delle rilevazioni fonometriche, dovrà essere sottoposto ad ARPA ed ai Comuni territorialmente competenti per le valutazioni di adeguatezza. In particolare si suggerisce di prevedere una stazione di misura in uno dei punti in cui l'attuale S.S. 38 attraversa l'abitato di Morbegno; il confronto delle misurazioni ante e post operam consentirebbe di verificare il miglioramento atteso.
53. Entro tre mesi dal termine del monitoraggio acustico post-operam dovrà essere predisposta ed inviata ad ARPA ed ai Comuni territorialmente competenti una relazione sugli esiti del monitoraggio riportante i livelli di rumore rilevati, la valutazione circa la loro conformità ai limiti di rumore, l'indicazione degli eventuali ulteriori interventi che a seguito del monitoraggio risultassero necessari nonché dei tempi della loro attuazione.
54. Lo scavo del tratto in galleria produrrà un notevole quantitativo di materiale che dovrà essere sottoposto ai test di cessione prima di poterne stabilire l'idoneo ed effettivo riutilizzo esterno al cantiere. E' bene ricordare che l'uso dei materiali da scavo, deve avvenire secondo le procedure dell'art. 23 del D. Lgs n. 4/2008 che modifica l'art.186 del precedente D.Lgs n. 152/2006.
55. Il materiale inerte dovrà essere depositato al di fuori delle aree di esondazione del Fiume Adda e dei corsi d'acqua presenti in zona, con modalità tali da garantirne la stabilità e soprattutto evitare il rischio di rimobilizzazione verso i corsi stessi.
56. Si dovrà aver cura che le lavorazioni svolte entro il cantiere non abbiano ad interagire con i suoli generando percolazioni e infiltrazioni di sostanze; dovranno essere previste apposite procedure di intervento urgente in caso di eventi accidentali.
57. Si dovranno prevedere adeguati interventi e dispositivi di protezione, nonché sistemi di monitoraggio dei fenomeni di dissesto che potrebbero innescarsi anche a



- seguito delle tecniche di scavo e di demolizione delle rocce previste per la realizzazione delle gallerie.
58. Si dovranno prevedere i necessari interventi atti a prevenire i fenomeni che potrebbero interessare i centri abitati sul fondo valle attraverso l'utilizzo di dispositivi finalizzati a tutelarne la sicurezza.
59. Per quanto concerne le modalità di gestione delle terre e delle rocce da scavo si sottolinea che, alla luce degli indirizzi della pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti che prevedono la massimizzazione del recupero effettivo degli stessi in termini di materia ed energia, è da privilegiarsi, ove possibile, l'utilizzo di materiali inerti da rifiuto rispetto all'uso di inerte proveniente da cave di prestito.
60. Nelle operazioni di cantiere è necessario che i lavori in alveo siano eseguiti limitando il più possibile il rischio di presa in carico di materiali e sostanze e di eventuali contaminazioni delle acque (sversamento di olii ecc.) dovute all'utilizzo dei mezzi di cantiere ed a quelli di trasporto. Quest'ultima precauzione vale anche per la salvaguardia delle acque sotterranee. Una particolare attenzione andrà prestata al rischio di venute d'acqua durante lo scavo delle gallerie.
61. Il PMA dovrà consentire di valutare durante le diverse fasi di attività (ante-operam, corso d'opera, post-operam) la non compromissione del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati per i corpi idrici significativi dal Piano di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) della Regione Lombardia (approvato con DGR n. 2244 del 29 marzo 2006), nonché nel rispetto della Direttiva 2000/60/CE e nelle more dell'approvazione del Piano di Gestione ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs n. 152/2006.
62. Il sistema di raccolta e separazione delle acque di prima pioggia deve essere opportunamente dimensionato; le vasche di raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia, così come definite dal Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 4, comma 1, lettere c) e d) dell'articolo 3, devono servire anche per il contenimento di sversamenti incidentali e acque di spegnimento di incendi, che dovranno essere raccolte e tempestivamente smaltite come rifiuto.
63. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue e quelli di acque di prima pioggia originati dai cantieri, tali scarichi dovranno essere conformi alle disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia (D.Lgs n. 152/2006, R.R. n. 3, del 24 marzo 2006, "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26" e R.R. n. 4, del 24 marzo 2006 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26").
64. Dovrà eseguirsi il censimento dei pozzi e delle sorgenti esistenti adibite a scopo idropotabile. Qualora dovessero accertarsi potenziali interferenze con la zona di rispetto di tali captazioni, dovranno adottarsi le misure di messa in sicurezza necessarie previste dalla normativa vigente (art. 94, D.Lgs n. 152/2006) al fine di tutelarne la risorsa.
65. Venga effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni bellici inesplosi (con particolare riferimento alla fase di ricerca, localizzazione e recupero) in conformità con il Capitolato Speciale BCM del Ministero della Difesa Ed. 1984 e delle altre



- disposizioni in materia avvalendosi, ove necessario, dei competenti organi dell'Amministrazione Militare. Una copia del verbale di constatazione, approntato dall'Ente Militare competente per il territorio dovrà essere inviata anche al Comando Militare Esercito "Lombardia".
66. Per eventuali sottopassi di altezza inferiore a 5 metri venga osservato quanto disposto dal D.M. 4 maggio 1990, siano rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore della Difesa.
67. Con riferimento ai rilevati stradali ubicati all'interno della fascia B e quindi in aree potenzialmente allagabili, dovrà essere valutata la necessità di prevedere e mettere in opera ulteriori dispositivi per la protezione, ai fini della sicurezza, dei rilevati stessi.
68. Con riferimento alle opere provvisorie e provvisionali, per le quali è stato assunto come valore della portata di progetto il valore al colmo della piena con tempo di ritorno di 20 anni, si osserva che, in base ai risultati delle verifiche idrauliche, la quota di piena al di sopra della quale devono emergere le isole necessarie per la realizzazione delle pile del viadotto Talamona assume il valore di 260,21 m.s.m., superiore a quello indicato nei disegni di progetto. Si dovrà pertanto far riferimento per le successive fasi di progettazione a tale valore.
69. Con riferimento alla proposta di sistemazione della confluenza del torrente Bitto, la valutazione dell'opportunità della sistemazione e la valutazione tecnica sul progetto della stessa saranno espresse dall'Autorità idraulica competente al riguardo, rispetto alla quale, l'Autorità di bacino del fiume Po rimane a disposizione.



### Raccomandazioni – parte seconda

1. Si raccomanda di tenere in considerazione la Rete Ecologica Regionale (RER), alla quale è stata riconosciuta la valenza di infrastruttura prioritaria per la Lombardia nell'ambito del Piano Territoriale Regionale approvato con DGR n. 6447 del 16 gennaio 2008. Con DGR n. 8/6415 del 27 dicembre 2007 la Giunta regionale ha approvato i criteri per l'interconnessione della RER con gli strumenti di pianificazione territoriale degli Enti locali e successivamente con DGR n. 8/8515 del 26 novembre 2008 sono state approvate le modalità di attuazione della RER in raccordo con la programmazione degli enti locali con l'individuazione finale della rete in scala 1:25.000. E' interessato dall'infrastruttura il Corridoio primario del fiume Adda.
2. Si raccomanda l'opportunità di fare riferimento al documento "Criteri ed indirizzi tecnico progettuali per il miglioramento del rapporto fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale", recentemente realizzato nell'ambito di un progetto più ampio sullo studio interdisciplinare dei rapporti tra protezione della natura e infrastrutture di trasporto" ed approvato con decreto del Direttore Generale della Qualità dell'ambiente regionale n. 4517 del 7 maggio 2007.
3. Si raccomanda di valutare, per le superfici delle gallerie, l'opportunità di utilizzare vernici fotocatalitiche.
4. Si raccomanda attenzione al sistema delle sorgenti esistenti che potrebbe essere compromesso durante le operazioni di scavo delle gallerie e del cunicolo, attraverso un opportuno censimento e costante monitoraggio delle sorgenti in sito.
5. Si raccomanda di coinvolgere opportunamente le amministrazioni locali nelle scelte relative alle viabilità di cantiere e nella definizione delle modalità operative di mitigazione degli impatti.
6. Si raccomanda per gli aspetti relativi alla fase di cantiere di prendere a riferimento le linee guida "Grandi Opere" di cui alla DGR n. VIII/489 del 4 agosto 2005.



## CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14.3.2003 e 8.6.2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei subappalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che – oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 – preveda che:

- 1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione – vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 – l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);





- 2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;
- 3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. *informazioni supplementari atipiche* – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
- 4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
  - a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;
  - b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, "offerta di protezione", ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

---

**12A06706**

---

DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

**Eventi alluvionali del 25 ottobre 2011 nella regione Liguria (Cinque Terre): assegnazione di 5 milioni di euro ai comuni di Vernazza e di Monterosso.** (Deliberazione n. 31/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che all'art. 32, comma 1, e s.m.i., che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico", con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e che stabilisce che le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", che all'art. 41, comma 4, come modificato dall'art. 22, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, prevede che le delibere assunte da questo Comitato relativamente ai progetti e ai programmi d'intervento pubblico siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui le delibere stesse vengono assunte;

